

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3206 del 24/06/2021
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006, Art. 248 c.2. Certificazione di completamento degli interventi di bonifica e conformità degli stessi al progetto approvato - Sito dell'ex stabilimento SIRI S.n.c. di Vico Cesare & Co. in comune di Santarcangelo di Romagna
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3317 del 24/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

**Oggetto: D.Lgs. n.152/2006, Art. 248 c.2. Certificazione di completamento degli interventi di bonifica e conformità degli stessi al progetto approvato - Sito dell'ex stabilimento SIRI S.n.c. di Vico Cesare & Co. in comune di Santarcangelo di Romagna.**

### II DIRIGENTE

#### VISTI:

- il Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", Parte IV, Titolo V - Bonifica di siti contaminati;
- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015, di riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative previste dalla Legge n.56 del 2014 e che, in particolare, stabilisce che le funzioni afferenti alle materie dei rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico ed acustico siano esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1181 del 23.07.2018, riguardante l'approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE Emilia-Romagna di cui alla L.R. n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.2218 del 21.12.2015, recante "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti amministrativi di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006;
- il tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia-Romagna, approvato con D.G.R. n.14 del 11.01.2016 e revisionato con D.G.R. n.926 del 05.06.2019;

#### PREMESSO CHE:

- il sito in oggetto è ubicato presso l'area dell'ex stabilimento della Ditta SIRI S.n.c. di Vico Cesare & Co., Via Emilia n.1040-1048 nel comune di Santarcangelo di Romagna, in zona industriale-artigianale, ed è censito al Catasto dei Terreni al Foglio 12, Particelle 339 e 2738, per una superficie di 5403 m2 attualmente di proprietà della Ditta FGF Srl (già SEFRAN Etichettificio S.r.l.), avente sede legale in comune di Santarcangelo di Romagna, Via Garibaldi n.26 (C.f./P.Iva 02279980409);
- presso tale sito la Ditta SIRI S.n.c. di Vico Cesare & Co. ha svolto dal 1983 le attività di stoccaggio, preparazione e vendita di solventi e diluenti (attività terminate nell'anno 2013), mentre ancora prima il sito era stato adibito allo stoccaggio e commercializzazione di gasolio per autotrazione e riscaldamento;
- l'evento incidentale di contaminazione che ha originato l'iter ambientale, inizialmente in capo al Comune ai sensi del D.M. n.471/1999, è avvenuto sul sito in data 22 Ottobre 2001, durante le fasi di scarico di un'autobotte contenente Toluene, ove si è innescato un incendio che ha interessato, oltre all'autobotte, anche alcuni prodotti stoccati temporaneamente sul piazzale di pertinenza. In quella circostanza un'alta percentuale delle sostanze chimiche coinvolte nell'incendio, data l'elevata volatilità, è bruciata ed evaporata, mentre la restante parte di solventi si è miscelata all'acqua utilizzata per lo spegnimento dell'incendio e si è infiltrata nel suolo;

- in data 20.12.2012 la Ditta SIRI S.n.c. di Vico Cesare & Co. ha trasmesso un'ulteriore Comunicazione di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n.152/2006, in seguito al rilevamento di prodotto surnatante nel piezometro PM2-bis durante le attività di manutenzione e monitoraggio del sistema di bonifica eseguite in data 19.12.2012 nell'ambito della procedura già avviata dal Comune per quanto di competenza;

#### **DATO ATTO CHE:**

- sulla base di quanto deciso in sede delle sedute della Conferenza dei Servizi, con proprio Provvedimento di n.DET-AMB-2016-944 del 08.04.2016 ARPAE SAC di Rimini ha approvato, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n.152/2006, il Progetto di Bonifica presentato in data 09.10.2015 dalla società Petroltecnica S.p.A., in nome e per conto della ex Ditta SIRI S.n.c. di Vico Cesare & Co.;
- il suddetto Provvedimento ha dato anche seguito alla procedura di bonifica già avviata dal Comune di Santarcangelo di Romagna in data 21/02/2002 ai sensi del D.M. n.471/1999, sulla base della nota del 22.03.2016 in cui si demandava ad ARPAE di concludere la procedura relativa alle attività di bonifica nell'area dell'ex stabilimento SIRI S.n.c. di Vico Cesare & Co.;
- nel Progetto di Bonifica sono state indicate quali sorgenti della contaminazione gli sversamenti accidentali e le perdite di sostanze di origine petrolifera, solventi clorurati e acetone, legate a stillicidi dal parco serbatoi interrato, e adsorbiti ai terreni e disciolti nelle acque nell'intorno del parco serbatoi;
- con successivo Provvedimento n.DET-AMB-2017-2766 del 30.05.2017 di ARPAE SAC di Rimini è stata approvata la proposta di modifica del Progetto di Bonifica del sito, riguardante gli interventi e i sistemi di bonifica e le relative attività di manutenzione e monitoraggio, trasmesso dalla società BSA Ambiente S.r.l., su incarico della Ditta SEFRAN Etichettificio S.r.l., che nel contempo aveva acquisito la proprietà a far data dal 19.09.2016, assumendosi anche l'onere della bonifica;
- le modalità per la bonifica del sito proposte nel suddetto Progetto si componevano di due fasi principali: la rimozione dei serbatoi interrati ancora presenti con eventuale trattamento on site del terreno, qualora non conforme alle CSC di riferimento, ed il potenziamento del sistema Pump&Treat, già attivo come messa in sicurezza, con l'aggiunta di punti di iniezione (pipe filtering) di miscele di prodotti biotech per il trattamento delle acque sotterranee;
- il citato Provvedimento Det.n. 2766 del 30.05.2017 riportava i seguenti obiettivi di bonifica, come proposti dalla Ditta e approvati in Conferenza dei Servizi: per la matrice terreno, il rispetto dei valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), corrispondenti ai parametri contaminanti riportati in colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006, e dei valori limite indicati dai Pareri dell'ISS; per le acque sotterranee, il rispetto dei valori delle CSC, corrispondenti ai contaminanti riportati in Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, e dei valori limite indicati dai Pareri dell'ISS;
- per i terreni, i parametri contaminanti previsti per le indagini ambientali sono: Idrocarburi leggeri C≤12, Idrocarburi pesanti C>12, BTEXS, Tetracloroetilene, 1,2-Dicloropropano, Acetone;
- per le acque sotterranee, i parametri contaminanti previsti per le indagini ambientali sono: Idrocarburi totali (come n-esano), BTEXS, Alifatici alogenati cancerogeni, Alifatici clorurati cancerogeni e non, Acetone;
- nel medesimo Provvedimento di approvazione del Progetto di Bonifica si indicava che l'esecuzione delle attività previste per la bonifica doveva essere subordinata al versamento delle garanzie finanziarie, a favore del Comune di Santarcangelo di Romagna, ai fini del completamento e della corretta esecuzione dei lavori, fissata pari al 50% del computo totale dei costi previsti, quindi pari ad Euro 160.000, in conformità a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del Titolo V Parte IV del D.Lgs. n.152/2006. La durata della garanzia è stata prevista pari alla durata dei tempi stimati per i lavori di bonifica (36 mesi), maggiorata di un anno (per un totale di 48 mesi);

- inoltre, nello stesso Provvedimento n.DET-AMB-2017-2766 del 30.05.2017, si dava indicazione alla Ditta di presentare, al termine delle operazioni di bonifica, un piano di monitoraggio della durata di un anno ai fini del collaudo, da concordarsi con gli Enti, che prevedeva 4 campagne di campionamenti delle acque sotterranee, nelle 4 stagionalità, per la rilevazione dei parametri contaminanti ricercati;

**CONSIDERATO CHE:**

- alla luce dei risultati conseguiti con le attività di bonifica realizzate sul sito, la società BSA Ambiente S.r.l., su incarico della Ditta FGF Srl, ha trasmesso la Relazione di Fine Lavori con i relativi allegati, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/2021/80957 del 21.05.2021;
- dall'esame della suddetta documentazione di fine lavori risulta, tra l'altro, che:
  - è stato dato seguito alle attività di estrazione dei serbatoi interrati ed eseguito i campionamenti del terreno circostante, per la ricerca dei contaminanti oggetto di indagine, ove si sono riscontrate concentrazioni conformi ai valori obiettivo della bonifica;
  - prima di procedere al riempimento degli scavi derivanti dalla rimozione dei serbatoi interrati, è stata eseguita la distribuzione sul fondo scavo delle previste miscele biotech di Biofissati e Bioattivi;
  - gli scavi sono stati successivamente riempiti utilizzando il terreno risultato conforme presente nei cumuli, con aggiunta di materiale idoneo, fornito di certificato;
  - al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, è stato eseguito il monitoraggio post-operam, con campionamento ed analisi delle acque di falda dai piezometri presenti in sito, concordato in contraddittorio con il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini ed a cadenza stagionale: agosto 2020, ottobre 2020, gennaio 2021 e marzo 2021;
  - gli esiti analitici delle 4 campagne di verifica delle acque sotterranee, relativamente ai parametri oggetto di indagine, hanno evidenziato la conformità delle concentrazioni agli obiettivi di bonifica;
- il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini, con propria Relazione tecnica n.PG/2021/60990 del 20.04.2021, riportante gli accertamenti effettuati presso il sito in oggetto e l'esito dei campionamenti delle acque emunte dai POC (punti di conformità, identificati con PZ2, PZ4 e PE1) nelle 4 stagionalità al fine di certificare l'avvenuta bonifica della matrice acque sotterranee, ha espresso parere favorevole ritenendo concluse le attività di bonifica;

**PRESO ATTO** delle indagini ambientali eseguite presso il sito in oggetto, degli interventi di Messa in Sicurezza realizzati, della Caratterizzazione del sito e delle conseguenti operazioni di bonifica svolte nel corso degli anni dal soggetto Responsabile della contaminazione, nonché delle attività di monitoraggio e controllo sulle matrici ambientali eseguite dal Servizio Territoriale di ARPAE Rimini;

**RITENUTO** che si possa procedere, sulla base di quanto sopra esposto, da parte della scrivente Agenzia, alla certificazione di completamento degli interventi di bonifica e di conformità degli stessi al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, ed allo svincolo della garanzia finanziaria prestata a favore del Comune di Santarcangelo di Romagna, come previsto all'art. 248 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006;

**PRESO ATTO** che la Ditta FGF Srl ha provveduto al pagamento degli oneri calcolati secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia-Romagna" approvato con D.G.R. n 926/2019 (rif. voce 12.8.5.7 del tariffario);

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n.241/1990, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

**VISTE:**

- la Determinazione dirigenziale n.106/2018, con la quale è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione dirigenziale n.96/2019, "Istituzione incarichi di funzione in ARPAE Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)";
- la Determinazione dirigenziale n.876/2019, "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";

**DATO ATTO** della regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente Provvedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**ATTESO** che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Su proposta del Responsabile del procedimento,

**DISPONE**

1. di certificare che gli interventi di bonifica effettuati dalla Ditta FGF Srl (già SEFRAN Etichettificio S.r.l.), avente sede legale in comune di Santarcangelo di Romagna, Via Garibaldi n.26 (C.f./P.Iva 02279980409), presso l'area dell'ex stabilimento della Ditta SIRI S.n.c. di Vico Cesare & Co. in via Emilia n.1040-1048 nel comune di Santarcangelo di Romagna, risultano conformi al Progetto di Bonifica approvato con Provvedimento n.DET-AMB-2017-2766 del 30.05.2017;
2. che, a fronte di quanto sopra, la garanzia finanziaria a copertura del completamento e della corretta esecuzione degli interventi di bonifica, prestata dalla Ditta a favore del Comune di Santarcangelo di Romagna, sia da ritenersi svincolata ai sensi dell'art. 248 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006;
3. di trasmettere, con successiva nota, copia del presente Provvedimento agli Enti ed ai Soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto;
4. di ritenere opportuno segnalare che le specificazioni di cui al presente Provvedimento dovranno risultare dal Certificato di Destinazione Urbanistica, dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e dagli strumenti di pianificazione territoriale della Provincia, in quanto il sito in oggetto risulta bonificato, che le CSC prese a riferimento per la matrice suolo sono riferite a siti la cui destinazione d'uso è di tipo "industriale e commerciale" (colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006) e che, pertanto, ogni variazione alle condizioni di fruizione del sito difformi da quello attuale potrà eventualmente essere oggetto di rivalutazione ambientale;
5. di invitare il Comune di Santarcangelo di Romagna ad informare i soggetti titolari di diritti reali sugli

- immobili adiacenti al sito, in merito all'avvenuta bonifica ed alla conseguente certificazione;
6. di fare salve tutte le altre disposizioni e prescrizioni previste dalle vigenti leggi in materia di bonifica di siti contaminati e di fare salve, altresì, eventuali revisioni e modifiche a seguito dell'emanazione di norme in attuazione e/o modifica del D.Lgs. n.152/2006;
  7. di dare atto che per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Ambientale Est;
  8. di provvedere per il presente atto, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
  9. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
  10. di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**Il Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini  
Dott. Stefano Renato de Donato**

*(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**